



**Città di Alghero**

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO**

### **CONSULTA COMUNALE PERMANENTE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PER IL LAVORO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Antonino Puledda**



#### **Articolo 1 – Istituzione**

1. È istituita presso il Comune di Alghero la *Consulta Comunale permanente per lo sviluppo economico e per il lavoro* (di seguito denominata *Consulta*), in attuazione dell'Articolo 3 comma 1, e degli Articoli 11, 12, 13 e 55 dello Statuto del Comune di Alghero.

2. La Consulta ha sede presso la Casa Comunale - Assessorato Sviluppo Economico.

3. Il presente Regolamento ne disciplina le finalità, la composizione e il funzionamento.

#### **Articolo 2 - Finalità**

La Consulta è sede di consultazione e partecipazione pubblica con espressioni e rappresentanze dei soggetti economici, sociali e culturali sui temi dello sviluppo economico e del lavoro del Comune di Alghero.

È organismo dell'Amministrazione Comunale con funzioni consultive, di proposta, di elaborazione e valutazione dei progetti e delle iniziative in materia dello sviluppo economico e del lavoro.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale si possono avvalere del supporto della Consulta, raccogliendone le eventuali proposte nelle fasi di discussione e redazione dei principali atti di pianificazione economica e territoriale.

Su richiesta della Giunta o della competente Commissione Consiliare, il Consiglio Comunale una volta all'anno pone all'ordine del giorno la discussione generale sullo stato, sulle prospettive e sugli indirizzi in materia dello sviluppo economico e delle politiche del lavoro. Durante la discussione il Presidente della Consulta o un suo delegato presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale sulle attività svolte dalla Consulta.

#### **Articolo 3 - Organi**

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Comitato di Garanzia e i Gruppi di Progetto.

#### **Articolo 4 – Assemblea**

1. L'Assemblea è la sede di consultazione, discussione e partecipazione con le più rappresentative espressioni dei soggetti economici, sociali e culturali sui temi dello sviluppo economico e del lavoro del Comune di Alghero.

2. Il verbale delle sedute dell'Assemblea, che rappresenta l'insieme delle opinioni, istanze e proposte espresse dai componenti della Consulta, costituisce atto consultivo nei confronti dell'Amministrazione comunale. A tal fine, i componenti dell'Assemblea hanno la facoltà di depositare agli atti eventuali note, osservazioni ed approfondimenti in forma scritta.

3. I componenti dell'Assemblea sono:

a) il Sindaco;

b) il Presidente della competente Commissione consiliare;

c) i rappresentanti delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, degli istituti di credito, delle istituzioni pubbliche ed enti di scopo, dei comitati di quartiere e di borgata, dell'università, della scuola e delle associazioni, nominati secondo le modalità stabilite dal successivo Art. 5;

d) esperti, nel numero non superiore a cinque, nominati dal Sindaco su proposta degli Assessori con deleghe alle attività produttive, sviluppo economico, politiche del lavoro, turismo e cultura.

4. Su invito del presidente della Consulta, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea i membri della Giunta comunale.

5. Su invito del presidente della Consulta, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea i dirigenti del Comune di Alghero competenti per materia.

6. Partecipa alle sedute dell'Assemblea con funzioni di Segretario un dipendente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Alghero.

7. I componenti dell'Assemblea possono essere rinominati.

8. In caso di impedimento a partecipare ad una seduta dell'Assemblea, i componenti possono delegare la partecipazione ad altra persona di propria fiducia. La delega deve essere presentata per iscritto ed è valida solo per una seduta.

9. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno.

10. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente e trasmesso, in forma telematica, unitamente alla convocazione con l'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi prima dell'incontro a tutti i componenti dell'Assemblea.

11. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

12. Alle sedute possono essere invitati soggetti esterni in qualità di relatori che per la particolare competenza professionale o per rappresentatività, siano in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo specifico argomento iscritto all'ordine del giorno.

13. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente. Il verbale è archiviato presso il Settore Sviluppo Economico e pubblicato nell'apposita sezione dedicata alla Consulta del sito Web del Comune.

**Articolo 5 - Nomina in Assemblea dei rappresentanti delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di credito, delle rappresentanze istituzionali, dei comitati di quartiere e di borgata, dell'università e della scuola e delle associazioni.**

1. Possono fare richiesta di nomina di un componente dell'Assemblea soggetti in possesso dei requisiti specificati di seguito per ogni categoria di rappresentanza:

a) In rappresentanza delle categorie produttive:

- imprese con più di 50 addetti sul territorio Comunale;
- associazioni di categoria, consorzi di imprese e cooperative che rappresentano attività produttive che complessivamente occupano più di 50 addetti sul territorio Comunale.

b) In rappresentanza dei lavoratori:

- sindacati;
- associazioni e rappresentanze dei lavoratori e liberi professionisti con almeno 50 associati sul territorio Comunale;

c) In rappresentanza degli istituti di credito:

- gli istituti che operano sul territorio provinciale.

d) In rappresentanza istituzionale:

- enti territoriali;
- enti pubblici di scopo.

e) In rappresentanza dei quartieri e delle borgate:

- i Comitati di Quartiere e di Borgata.

f) In rappresentanza dell'università e delle scuole:

- aggregazioni di istituti scolastici di Alghero;
- l'Università degli Studi di Sassari;
- i dipartimenti universitari con sede ad Alghero.

g) In rappresentanza delle associazioni:

- associazioni o coordinamenti di associazioni di operatori culturali, economici e di comunità di produzione e scambio con più di 50 associati sul territorio Comunale.

2. La richiesta di nomina, unitamente alla documentazione dalla quale si evinca il possesso dei requisiti, può essere presentata in qualunque momento al Comitato di Garanzia.

#### **Articolo 6 - Il Presidente - nomina e funzioni**

1. Svolge la funzione di presidente della Consulta il Sindaco che può delegare compiti e funzioni della presidenza, in tutto o in parte, all'Assessore con delega allo sviluppo economico, attività produttive e politiche del lavoro.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e compie tutti gli atti necessari al regolare svolgimento delle funzioni della Consulta ai sensi del presente Regolamento.

3. Previa intesa con la Conferenza dei Capigruppo e su richiesta della Giunta o della competente Commissione Consiliare, il Presidente della Consulta o un suo delegato è tenuto a presentare al Consiglio Comunale la Relazione annuale sulla attività svolta.

#### **Articolo 7 - Il Comitato di Garanzia - nomina e funzioni**

1. Il Comitato di Garanzia ha i compiti di:

- valutare il possesso dei requisiti per la nomina in Assemblea della Consulta di cui al comma 1 dell'Art. 5;
- nominare i membri della Consulta;
- valutare le condizioni di decadenza dei componenti per sopraggiunta perdita dei requisiti di cui al comma 1 dell'Art. 5.

2. Il Comitato di Garanzia è composto dal Presidente della Consulta e da due membri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei votanti tra i componenti dell'Assemblea che non appartengano alla stessa categoria di rappresentanza tra quelle elencate all'art. 5.

3. I due membri elettivi del Comitato di Garanzia restano in carica sino alla prima seduta dell'Assemblea trascorso un anno dalla loro elezione. Durante la seduta si procede all'elezione di due nuovi membri del Comitato.

4. Ai fini di attivazione e insediamento della Consulta, costituiscono il Comitato di Garanzia il Sindaco e gli Assessori con deleghe alle attività produttive, sviluppo economico, politiche del lavoro, cultura e turismo.

#### **Articolo 8 - Gruppi di Progetto - finalità e funzionamento**

1. Per dotarsi di maggiore capacità operativa, per approfondimenti, elaborazione di progetti, valutazioni e studi esplorativi di fattibilità finanziaria e normativa su specifici temi e ambiti d'azioni, la Consulta istituisce appositi "Gruppi di Progetto".

2. I Gruppi di progetto sono istituiti dal Presidente della Consulta, previa consultazione con l'Assemblea. All'atto di istituzione di un Gruppo il Presidente:

- stabilisce i compiti, gli obiettivi progettuali e la durata dei lavori del Gruppo;
- nomina i membri del Gruppo interni all'Assemblea;
- può nominare, motivandolo, eventuali membri esterni all'Assemblea da coinvolgere nei lavori del Gruppo in relazione ai temi trattati e agli obiettivi progettuali, anche tra Assessori e Consiglieri comunali;
- nomina il Coordinatore tra i membri del Gruppo.

3. Possono partecipare ai lavori del Gruppo i Dirigenti e i funzionari comunali competenti per materie legate agli obiettivi progettuali del Gruppo.

4. È compito del Coordinatore del Gruppo:

- a) programmare le attività del Gruppo;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Gruppo;
- c) redigere un resoconto delle riunioni;
- d) informare periodicamente l'Assemblea sull'andamento dei lavori allo scopo di raccogliere suggerimenti, proposte ed istanze.

5. L'attività del Gruppo si esaurisce con la presentazione all'Assemblea dell'elaborato progettuale e la sua successiva discussione in Assemblea.

6. I componenti dell'Assemblea hanno la facoltà di allegare all'elaborato progettuale eventuali note ed osservazioni.

7. L'elaborato progettuale con le eventuali note ed osservazioni allegate costituiscono atto consultivo o di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 9 – Gratuità di partecipazione**

Per i componenti e le cariche della Consulta non sono previsti compensi, emolumenti e rimborsi spese.

#### **Articolo 10 - Durata**

La durata della Consulta e dei suoi componenti coincide con quello del mandato del Sindaco.

#### **Articolo 11 - Modalità di esercizio dei compiti della Consulta**

1. Al fine di consentire alla Consulta il più efficace, sollecito e completo espletamento dei propri compiti, le strutture dirigenziali del Comune mettono a disposizione della stessa tutta la documentazione necessaria inerente le materie di sua competenza, con particolare riferimento agli atti deliberativi, fatta eccezione per quella dichiarata "riservata" o coperta *ex lege* dal diritto alla *privacy*.

2. È favorita, nei limiti fissati dal Consiglio Comunale in sede di bilancio, in apposito centro di costo, la creazione e/o la messa a disposizione della Consulta di strumenti e risorse per l'informazione rivolta ai cittadini – in via sia diretta (tramite incontri pubblici, conferenze stampa, seminari, convegni, ecc.) sia indiretta (tramite apposite pagine web nel sito del Comune o la diffusione di un eventuale notiziario), così da far pervenire all'Amministrazione Comunale segnalazioni, proposte, valutazioni o istanze promosse dalla cittadinanza, servendosi anche della stessa Consulta.

3. La Consulta, su iniziativa del Presidente, ha la facoltà di promuovere incontri pubblici su specifici temi o rivolti agli operatori di settore su argomenti di rilievo per l'occupazione e lo sviluppo economico, anche su proposta dei Coordinatori dei Gruppi di progetto in relazione ai lavori del Gruppo.

4. Previa intesa con la Conferenza dei Capigruppo o su richiesta della competente Commissione Consiliare, le proposte della Consulta possono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale. In tal caso, è riconosciuto al Presidente della Consulta, o al componente delegato in ragione della materia da trattare, la facoltà di illustrare al Consiglio comunale la proposta, nonché - ove autorizzato - di replicare alle eventuali osservazioni o richieste di ulteriori illustrazioni, chiarimenti od elementi integrativi.

#### **Articolo 12 - Attivazione e primo insediamento della Consulta**

Ai fini di attivazione e primo insediamento della Consulta, il Sindaco emana una comunicazione di pubblica evidenza con l'invito a presentare, entro i trenta giorni successivi, le richieste di nomina dei rappresentanti, ai sensi dell'Art. 5 di questo Regolamento.

Ai sensi dell'Art. 7 (Il Comitato di Garanzia), l'accertamento dei requisiti per la nomina di cui all'Art. 5 è affidato al Sindaco e agli Assessori con deleghe alle attività produttive, sviluppo economico, politiche del lavoro, culturali e del turismo, che ne comunicano l'esito ai richiedenti.

Espletate le procedure di nomina, il Presidente convoca l'Assemblea.

#### **Articolo 13 – Rinvio**

Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.

#### **Articolo 14 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.